COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 novembre 1999

riguardante la concessione di aiuti comunitari per la valutazione degli interventi strutturali della Comunità destinati a migliorare le condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura e recante modifica delle decisioni della Commissione in materia che approvano documenti di programmazione nei vari Stati membri nel quadro dell'obiettivo 5a), escluse le regioni degli obiettivi 1 e 6, per il periodo 1994/1999

[notificata con il numero C(1999) 3124]

(I testi in lingua spagnola, danese, tedesca, inglese, francese, italiana, olandese, finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

(1999/745/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3193/94 [2], in particolare l'articolo 25, paragrafo 5, terzo comma,

visto il regolamento (CE) n. 951/97 del Consiglio, del 20 maggio 1997, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli [3], in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) il regolamento (CE) n. 867/90 del Consiglio [4] estende l'azione comune ai prodotti della silvicoltura;

(2) con le decisioni di cui all'acclusa tabella (allegato I), la Commissione ha approvato i documenti di programmazione per gli interventi strutturali della Comunità destinati a migliorare le condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura negli Stati membri nel quadro dell'obiettivo 5a), escluse le regioni degli obiettivi 1 e 6, per il periodo 1994-1999;

(3) l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2052/88, in combinato disposto con l'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, impone la valutazione delle operazioni strutturali della Comunità al fine di determinare l'efficacia; che a norma del suddetto articolo 26 la valutazione è responsabilità comune dello Stato membro e della Commissione; l'articolo 5, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CEE) n. 2052/88 definisce il sostegno all'assistenza tecnica, comprese le misure destinate a valutare le operazioni, come una forma possibile di intervento finanziario;

(4) contrariamente agli altri interventi strutturali, la programmazione iniziale delle azioni a norma del regolamento (CE) n. 951/97, al di fuori delle regioni degli obiettivi 1 e 6, non prevedeva il sostegno all'assistenza tecnica; l'obbligo di effettuare una valutazione ex-post del precendente periodo 1991/1993, unitamente ad una valutazione intermedia ed ex-post dell'attuale periodo 1994-1999, darà luogo a costi supplementari a carico degli Stati membri;

(5) in occasione del dibattito relativo alla valutazione delle misure ai sensi del regolamento (CE) n. 951/97 e del regolamento (CEE) n. 867/90 durante la riunione del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale del 28 gennaio 1997, gli Stati membri avevano chiesto che la spesa della valutazione fosse finanziata dai Fondi; la Commissione ritiene giustificata tale richiesta;

(6) conformemente all'articolo 1, secondo comma, della decisione 98/524/CE della Commissione del 28 luglio 1998, che modifica la decisione 94/279/CE, recante la

[1] GU L 374 del 31.12.1988, pag. 1.
[2] GU L 337 del 24.12.1994, pag. 11.
[3] GU L 142 del 2.6.1997, pag. 22.
[4] GU L 91 del 6.4.1990, pag. 7.

ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno dei Fondi strutturali per la parte agricola dell'obiettivo n. 5a) ad esclusione dell'obiettivo n. 1, definito dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio [1] per il periodo 1994-1999, un importo di 4 milioni di ECU degli stanziamenti di impegno del FEAOG (sezione orientamento) disponibili per la parte agricola dell'obiettivo n. 5a) ad esclusione dell'obiettivo n. I è stato accantonato per consentire il sovvenzionamento dell'asistenza tecnica per la valutazione ex-post dell'obiettivo 1991-1993 e le valutazioni intermedia ed ex-post del periodo 1994-1999; il suddetto articolo 1 stabilisce che le modalità di sovvenzionamento della valutazione formino oggetto di una distinta decisione della Commissione; la presente decisione è intesa a stanziare l'importo di 4 milioni di EUR per i vari programmi degli Stati membri; i singoli importi da destinare ai programmi degli Stati membri sono calcolati tenendo conto delle ponderazioni sulle quali si è basata l'attribuzione dei fondi agli Stati membri;

(7) le attività di valutazione delle misure strutturali della Comunità destinate a migliorare le condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura che hanno beneficiato di altre forme di assistenza finanziaria della Comunità non sono ammissibili al sostegno a norma della presente decisione;

(8) gli importi da assegnare con la presente decisione fanno parte della ripartizione indicativa per Stato membro degli stanziamenti di impegno dei Fondi strutturali per la parte agricola dell'obiettivo 5a) ad esclusione dell'obiettivo 1, definito nel regolamento (CEE) n. 2052/88 per il periodo 1994-1999; le risorse finanziarie supplementari destinate agli Stati membri ma non impiegate a scopi di valutazione possono essere utilizzate dagli Stati membri per potenziare le attività operative nei rispettivi programmi;

(9) l'articolo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1866/90 della Commissione, del 2 luglio 1990, che stabilisce le modalità relative all'uso dell'ECU nell'esecuzione del bilancio dei Fondi strutturali [2], modificato dal regolamento (CE) n. 2745/94 [3], prevede che nelle decisioni della Commissione che approvano i documenti unici di programmazione gli importi del contributo comunitario decisi per l'intero periodo e la loro ripartizione annuale siano espressi in ecu, ai prezzi dell'anno di adozione di ciascuna decisione, e siano soggetti a indicizzazioni; secondo l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro [4], qualunque riferimento all'ecu contenuto in uno strumento giuridico è sostituito da un riferimento all'euro ad un tasso di 1 euro per 1 ecu;

(10) le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il sostegno del FEAOG, sezione orientamento, è concesso sotto forma di assistenza tecnica per le valutazioni intermedia ed ex-post del periodo 1994-1999 relative alle azioni strutturali comunitarie destinate a migliorare le condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura negli Stati membri (escluse le regioni degli obiettivi 1 e 6) nel quadro dell'obiettivo 5a), nonché per la valutazione ex-post del periodo 1991-1993, relativa alle azioni strutturali comunitarie summenzionate.

Articolo 2

L'aiuto del FEAOG non può superare il 50 % del costo ammissibile delle diverse azioni di valutazione.

Le spese ammissibili per le azioni di valutazione di cui all'articolo 1 sono limitate alle spese supplementari, diverse dai costi sostenuti dall'amministrazione pubblica e compresi gli stipendi dei funzionari di ruolo nazionali e locali adibiti a mansioni quotidiane di gestione, controllo e sorveglianza.

Articolo 3

Gli articoli 2 delle decisioni della Commissione di cui all'acclusa tabella (allegato I) sono modificati con l'aggiunta del seguente comma:

«La valutazione ex-post del periodo 1991-1993 e le valutazioni intermedie ed ex-post del periodo 1994-1999 sono incluse nelle azioni congiunte.»

Articolo 4

Gli importi massimi indicati all'articolo 3 delle decisioni della Commissione di cui all'accusa tabella (allegato I) sono sostituiti dagli importi indicati nella colonna J della stessa tabella.

Nel quadro della modifica dei relativi piani finanziari, l'assistenza del FEAOG (sezione orientamento) concessa per le azioni di valutazione di cui all'articolo 1 della presente decisione della Commissione è attribuita come voce separata nel totale per l'anno 1999 e aggiunta alla spesa indicativa prevista per le regioni al di fuori degli obiettivi 1, 6 e 5b).

Articolo 5

I piani finanziari allegati alle decisioni della Commissione di cui all'acclusa tabella (allegato I) sono sostituiti da piani riveduti che tengano conto delle modifiche apportate dalla presente decisione. Gli Stati membri presentano i piani riveduti alla Commissione entro un mese dall'approvazione della presente decisione.

[1] GU L 233 del 20.8.1998, pag. 32.
[2] GU L 170 del 3.7.1990, pag. 36.
[3] GU L 290 dell'11.11.1994, pag. 4.
[4] GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1.

Articolo 6

Il punto supplementare relativo alla valutazione, di cui all'allegato II della presente decisione, è incluso nei documenti di programmazione approvati e modificati dalle decisioni della Commissione di cui all'acclusa tabella (allegato I).

Articolo 7

Gli Stati membri seguenti sono destinatari della presente decisione:

il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale tedesca, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica austriaca, la Repubblica finlandese, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Documenti unici di programmazione (DOCUP) e quadri comunitari di sostegno (QCS) approvati per le regioni non comprese negli obiettivi 1 e 6 che saranno modificati con l'inclusione dei fondi FEAOG destinati alla valutazione

[Regolamento (CEE) n. 867/90 e (CE) n. 951/97 del Consiglio]

Stato membro	Tipo di programma/regioni	Programma approvato con decisione della Commissione		Programma modificato da ultimo con decisione della Commissione		Contributo FEAOG secondo l'ultima modifica	Contributo supplementare FEAOG per la valutazione	Importo totale FEAOG destinato al programma
		N.	Data	N.	Data	EUR	EUR	EUR
A	B	C	D	F	G	H	I	J = H + I
Belgique/België Totale:						42 577 974	265 000	42 842 974
dal quale:	DOCUP/Wallonie	95/104/CE	29 marzo 1995	C(1999)666	29 aprile 1999	5 483 484	34 000	5 517 484
	DOCUP/Vlaanderen	95/105/CE	29 marzo 1995	C(1999)8	29 gennaio 1999	35 983 551	224 000	36 207 551
	DOCUP/Bruxelles Capitale	95/106/CE	29 marzo 1995			1 110 939	7 000	1 117 939
Danmark	DOCUP/tutto il territorio	94/832/CE	8 dicembre 1994			26 700 000	130 000	26 830 000
Deutschland Totale:						278 119 274	700 000	278 819 274
dal quale:	DOCUP/Nordrhein-Westfahlen	94/890/CE	23 dicembre 1994	C(1999)2217	11 ottobre 1999	36 059 143	94 000	36 153 143
	DOCUP/Baden-Württenberg	94/891/CE	23 dicembre 1994	C(1998)2599	19 ottobre 1998	32 624 364	73 000	32 697 364
	DOCUP/Rheinland-Pfaltz	94/892/CE	23 dicembre 1994			18 764 000	50 000	18 814 000
	DOCUP/Niedersachsen	95/103/CE	29 marzo 1995	C(1999)2210	31 agosto 1999	40 631 834	80 000	40 711 834
	DOCUP/Bayern	95/200/CE	31 maggio 1995	C(1998)2598	19 ottobre 1998	118 518 000	316 000	118 834 000
	DOCUP/Hessen	95/199/CE	31 maggio 1995	C(1999)2218	11 ottobre 1999	21 196 375	57 000	21 253 375
	DOCUP/Hamburg	95/321/CE	25 luglio 1995	C(1999)2219	11 ottobre 1999	3 017 630	12 000	3 029 630
	DOCUP/Bremen	95/256/CE	23 giugno 1995			670 000	2 000	672 000
	DOCUP/Schleswig-Holstein	95/258/CE	26 giugno 1995	C(1999)2220	11 ottobre 1999	3 498 928	8 000	3 506 928
	DOCUP/Saarland	95/257/CE	23 giugno 1995			3 139 000	8 000	3 147 000

Stato membro	Tipo di programma/regioni	Programma approvato con decisione della Commissione		Programma modificato da ultimo con decisione della Commissione		Contributo FEAOG secondo l'ultima modifica	Contributo supplementare FEAOG per la valutazione	Importo totale FEAOG destinato al programma
		N.	Data	N.	Data	EUR	EUR	EUR
A	B	C	D	F	G	H	I	J = H + I
España	DOCUP/regioni fuori obiettivo 1	94/838/CE	19 dicembre 1994	C(1999)2221	11 ottobre 1999	291 435 983	540 000	291 975 983
France	DOCUP/regioni fuori obiettivo 1	95/102/CE	29 marzo 1995	C(1998)3475	10 dicembre 1998	277 618 268	700 000	278 318 268
Italia	QCS/regioni fuori obiettivo 1	94/834/CE	15 dicembre 1994	C(1999)1153	23 luglio 1999	201 122 136	580 000	201 702 136
Luxembourg	DOCUP/tutto il territorio	94/831/CE	8 dicembre 1994	C(1997)142	6 marzo 1997	3 075 428	35 000	3 110 428
Nederland	DOCUP/regioni fuori obiettivo 1	94/835/CE	15 dicembre 1994	C(1998)2593	23 ottobre 1998	60 527 105	260 000	60 787 105
Österreich	DOCUP/regioni fuori obiettivo 1	96/11/CE	15 dicembre 1995	C(1999)1150	20 luglio 1999	105 422 109	210 000	105 632 109
Suomi/Finland	DOCUP/regioni fuori obiettivo 6	95/494/CE	17 novembre 1995	C(1999)272	11 marzo 1999	29 800 000	130 000	29 930 000
Sverige	DOCUP/regioni fuori obiettivo 6	96/229/CE	11 marzo 1996	C(1999)7	20 gennaio 1999	27 000 000	130 000	27 130 000
United Kingdom	DOCUP/regioni fuori obiettivo 1	94/836/CE	15 dicembre 1994	96/388/CE	17 giugno 1996	51 183 000	320 000	51 503 000
TOTALE						1 394 581 277	4 000 000	1 398 581 277

ALLEGATO II

VALUTAZIONE

— *Periodo:*

Le operazioni di valutazione cui si riferisce il presente documento di programmazione riguardano:

— la valutazione ex-post del periodo di programmazione 1991-1993,

— la valutazione intermedia dopo il terzo anno di attuazione del presente programma,

— la valutazione ex-post del presente periodo di programmazione.

— *Orientamenti per la valutazione:*

Oltre alle condizioni enunciate nel programma al capitolo sull'attuazione, particolarmente al punto riguardante i principi e le formule che disciplinano il controllo, la valutazione provvisoria e la valutazione ex-post, gli Stati membri sono tenuti a basare la propria valutazione sugli orientamenti fissati nel documento della Commissione VI/3778/97 Rev. 1 e sui probabili miglioramenti futuri di tali orientamenti (cfr. doc. VI/8879/99).